

ORIGINALE

COMUNE DI CRESPADORO

Provincia di Vicenza

N. 06 del Reg. delibere
Sezione ordinaria- Prima Convocazione - Seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE N. 9 AI SENSI
DELL'ART. 50 COMMA 4 L.R. 61/1985.**

N. 117 Rep.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi, 27 MAR 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scarpari dott. Emilio

L'anno **duemilasette** addi **ventitre** del mese di **marzo** alle ore 20,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale con inviti diramati in data 16 marzo 2007 prot. n. 1190 si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano:

	Presente	Assente
Mecenero Alessandro	X	
Consolaro Angelo	X	
Dalla Costa Giovanni Pietro	X	
Ferrari Gian Carlo		X
Pellizzari Giovanni Graziano	X	
Poletti Donatella		X
Ramasco Volpon Pietro		X
Selmo Antonio	X	
Sitara Claudio	X	
Volpiana Rinaldo	X	
Zanconato Berardo	X	
Zanconato Flavio	X	
Zordan Giordano	X	

Presidente il Sindaco Mecenero Alessandro.

Partecipa il Segretario Comunale, Scarpari dott. Emilio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi, 12 APR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente legge il punto all'ordine del giorno.
L'assessore Consigliere Dalla Costa illustra la proposta di delibera.
Dopo breve discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Crespadoro con deliberazioni di Consiglio comunale n. 14 del 08.02.1980 e n. 24 del 28.03.1980, esecutive, ed approvato dalla Giunta Regionale Veneta con deliberazione n. 2165 del 27.04.1982;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 21.12.2005, esecutiva, con la quale è stata approvata la variante parziale N. 08 al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespadoro, relativa alla ridefinizione e all'aggiornamento di alcune categorie di zone territoriali omogenee, alla definizione delle zone agricole E1, E2 e E4 ("E4 consolidate" ed "E4 di recente formazione"), all'aggiornamento della normativa tecnica di attuazione e del Regolamento edilizio di piano, secondo le disposizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia, secondo il progetto pervenuto in data 17 Febbraio 2005, Prot. N. 844, a firma dell'Arch. Faresin Ilario, con Studio Tecnico a Vicenza in Contrà Misericordia, 40, come adottata con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 02 in data 24 Febbraio 2005 e con le integrazioni stabilite nella stessa;

DATO ATTO che l'art. 33 della legge urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150 stabilisce che il regolamento Edilizio Comunale deve stabilire la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 06 Giugno 2001, N. 380, ed in particolare il comma 2, il quale così recita: "Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.";

DATO ATTO che il vigente Regolamento Edilizio Comunale, adottato ed approvato con le sopraccitate deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta Regionale, al Titolo III[^], Articoli 23, 24 e 25, vengono stabilite le attribuzioni, la composizione della Commissione Edilizia nonché la composizione delle adunanze della stessa;

CONSIDERATO che, normalmente, le convocazioni della Commissione Edilizia sono state finora effettuate con una cadenza di ogni due mesi circa, e questo ha comportato, conseguentemente, un allungamento dei tempi necessari per il rilascio della licenza, concessione e permesso di costruire, aggravando così il procedimento per i cittadini interessati;

RITENUTO opportuno snellire quanto più possibile il procedimento per il rilascio del permesso di costruire a quanti ne fanno richiesta al Comune di Crespadoro, secondo quanto regolamentato dal D.P.R. 06 Giugno 2001, N. 380 e dalle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica statale, regionale e comunale;

CONSIDERATA pertanto la necessità di adottare una variante parziale al vigente Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione limitatamente alle parti nelle quali viene indicata la Commissione Edilizia, attribuzioni, composizione, ecc...;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 12.02.1998, esecutiva, e successiva deliberazione del Consiglio comunale N. 04 in data 08.02.2000 di surroga di un componente, sono stati nominati i componenti della Commissione Edilizia Comunale per il quinquennio 1998 - 2002 e che, pertanto, in data 31 dicembre 2002 è scaduto il termine di durata dell'attuale Commissione Edilizia Comunale, anche nella forma "integrata" ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 31.10.94 n. 63, relativa alla subdelega delle funzioni concernenti la materia dei Beni Ambientali.

CONSIDERATO che l'art. 24 del vigente Regolamento Edilizio, prevede che i membri elettivi, siano rieleggibili ed esercitino comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

DATO ATTO che in questi ultimi anni, il ruolo consultivo della Commissione Edilizia, originariamente indispensabile, ha assunto, nella pratica - anche a seguito di numerose sentenze giurisprudenziali, che hanno annullato vari provvedimenti di diniego fondati sul parere contrario del suddetto organo, carattere sempre meno rilevante ;

CONSIDERATO che già dopo l'entrata in vigore dell'art. 41 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (il cui testo è sostanzialmente identico a quello dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), alcuni Comuni hanno provveduto a sopprimere la Commissione Edilizia, ritenendola organismo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali, e attribuendo le relative competenze all'ufficio che riveste preminente competenza in materia;

DATO ATTO, a tal proposito, che l'ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la risoluzione prot. n. 1890/00/UL/P del 10/03/2000, aveva già ritenuto corretta l'interpretazione di quei Comuni che, nell'ambito della loro autonomia, avevano valutato la Commissione Edilizia "organismo non indispensabile" ai sensi dell'art. 41 comma 1 della L. 449/97, oggi art. 96 D.Lgs 267/2000. Detta risoluzione segnalava inoltre che il Tar Calabria con la decisione n. 48 del

28/01/1999 " si è pronunciato nel senso che la Commissione Edilizia non è indispensabile nell'economia di un comune, per cui il Consiglio Comunale può decidere di scioglierla", tesi confermata dalla sentenza del T.A.R. Veneto n. 1935/2003;

DATO ATTO che fino ad oggi l'Amministrazione ha ritenuto di non sopprimere la Commissione Edilizia, anche al fine di operare una riflessione in ordine ad una eventuale, diversa composizione e/o a diverse attribuzioni in rapporto all'evoluzione ed alle mutate esigenze dell'attività e del contesto urbanistico-edilizio: tuttavia, la diffusione delle nuove forme di programmazione urbanistica concertata - Accordi di Programma, Programmi di Riquilificazione (P.R.U., P.R.U.S.S.T., P.I.R.U.E.A.), Società di Trasformazione Urbana, ecc.-, che prevedono valutazioni da parte di organismi tecnici collegiali ad elevata qualificazione, la soppressione dell'obbligatorietà del parere della Commissione Edilizia per le opere pubbliche dei Comuni, conseguente al dispositivo di cui all'art. 4, comma 13 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 493, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'estensione della procedura della Denuncia di Inizio Attività, che non prevede il parere della Commissione, in sostituzione della Concessione edilizia (ora Permesso di Costruire), ad una ampia casistica di interventi di ristrutturazione e anche di nuova costruzione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, rendono sempre più marginale la funzione della Commissione Edilizia;

CONSIDERATO che, da ultimo, il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.), entrato in vigore il 30 giugno 2003, che all'art. 4, comma 2, testualmente, recita: "nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione Edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo", ne sancisce definitivamente il carattere facoltativo;

VISTO che anche la Regione Veneto, nei suoi vari disegni di legge recanti " Norme per il governo del territorio", propone la soppressione di organi collegiali consultivi (la CTR sez. urbanistica e il comitato tecnico regionale di cui alla L.R. n. 47/93), mentre negli articoli relativi al regolamento edilizio e ai suoi contenuti parla di "eventuale istituzione della commissione edilizia".

RITENUTO che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, è dunque possibile disporre la soppressione della commissione edilizia; allo stato attuale, tuttavia, l'integrale soppressione di tale organismo non risulta possibile, essendo necessario esercitare le funzioni in materia di beni ambientali sub delegate al Comune con la Legge Regionale n. 63/94; peraltro, il disegno di legge regionale sopracitato prevede che: "qualora il Comune, in attuazione della normativa statale vigente, provveda alla soppressione della commissione edilizia e nel territorio sono presenti vincoli paesaggistici, le funzioni della commissione edilizia integrata sono svolte da un'apposita commissione per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di beni ambientali, istituita contestualmente alla soppressione della commissione edilizia".

CONSIDERATO che, in attesa degli sviluppi futuri, si propone una proroga fino alla fine del 2007 dell'incarico dei membri elettivi con funzione di esperti ambientali nominati con delibera di C.C. n. 03 del 12.02.1998, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari, anche durante tale periodo, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale.

STABILITO che quanto agli effetti del presente atto, si ritiene che la soppressione della commissione edilizia ordinaria abbia effetto dalla data di esecutività della variante parziale ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge regionale 27.06.1985 N. 61 e successive modificazioni;

PRECISATO che, l'iter per la adozione e la approvazione della variante parziale al Piano Regolatore è disciplinato dall'art. 50, comma 3, lettera l) della legge regionale 27.06.1985 N. 61 e successive modificazioni;

VISTO il progetto di variante parziale N. 09 al P.R.G. relativa alla modifica del Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Crespadoro, pervenuto in data 23 Marzo 2007 al Prot. N. 1299 a firma dell'Arch. Faresin Ilario, con Studio Tecnico a Vicenza in Contrà Misericordia, 40 e composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica;
- Regolamento Edilizio Comunale – Variante parziale;
- Norme Tecniche di Attuazione – Variante parziale;

ESAMINATO lo stesso e ritenuto idoneo alla tutela ed all'assetto del territorio comunale;

CONSIDERATO che la variante parziale N. 09 al P.R.G. consiste solamente nell'aggiornamento del Regolamento Edilizio Comune e delle Norme Tecniche di Attuazione, recependo le normative statali e regionali già emanate, non si ritiene necessario sottoporre la variante stessa all'esame della Commissione Edilizia Comunale, in quanto la stessa Commissione non potrebbe, comunque, esprimere un parere in contrasto con la vigente normativa statale e regionale in materia;

CONDIVISA pienamente la proposta di variante parziale N. 09 al P.R.G. relativa alla modifica del Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Crespadoro;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27.06.1985 N. 61 e successive modificazioni:

- la variante parziale al P.R.G., entro 5 giorni dall'adozione del Consiglio Comunale, deve essere depositata a disposizione del pubblico per 10 giorni presso la Segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato presso l'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti;
- nei successivi 20 giorni chiunque può formulare osservazioni sulla variante al P.R.G. adottata;
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione si esprime sulle osservazioni presentate entro 30 giorni dalla scadenza di cui al termine precedente e la trasmette alla Regione per la pubblicazione, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del Comune.
- la variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Crespadoro;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 61/85 e successive modificazioni, dalla data di adozione della variante al P.R.G. si applicano le normali misure di salvaguardia fino all'entrata in vigore della stessa variante parziale, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 71 della medesima legge regionale;

VISTA la legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 267 in data 18.08.2000;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 59 in data 1.04.1998, esecutiva, come modificata dalla deliberazione n. 13 del 19.02.2000, n. 29 del 16.03.2001 e n. 188 del 16.11.2001, esecutive, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione reca i prescritti pareri, resi in senso favorevole,

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti n. 10 - Votanti n. 10 - Favorevoli n. 10;



D E L I B E R A

1. di adottare la variante parziale N. 09 al Piano Regolatore Generale relativa alla modifica del Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Crespadoro, di cui al progetto pervenuto in data 23 Marzo 2007 al Prot. N. 1299 a firma dell'Arch. Faresin Ilario, con Studio Tecnico a Vicenza in Contrà Misericordia, 40 e composta dai seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione tecnica;
 - Regolamento Edilizio Comunale – Variante parziale;
 - Norme Tecniche di Attuazione – Variante parziale;
2. di dare atto che l'iter di approvazione della presente variante parziale è quello disciplinato dall'art. 50, comma 3, lettera l) della legge regionale 27.06.1985 N. 61 e successive modificazioni;
3. di sopprimere, pertanto, la Commissione Edilizia Comunale nella sua composizione ordinaria, stabilendo che le relative funzioni siano esercitate dalla Struttura Tecnica Comunale;
4. di istituire una Commissione Tecnica Ambientale incaricata dell'esercizio delle funzioni in materia di beni ambientali, sub delegate al Comune con la Legge Regionale 31.10.94 n. 63;
5. di stabilire che la Commissione Tecnica Ambientale sopra citata sia composta dal Responsabile della struttura Tecnica, o suo delegato, e da due membri elettivi esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 63/94;
6. di prorogare fino al 31.12.2007 l'incarico ai due membri esperti nominati con delibera di C.C. n. 03 del del 12.02.1998, Dr. Ing. Tovo Imerio e Dott. Fontana Stefano, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari, anche prima della scadenza di tale termine, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale;
7. di fare salve le disposizioni del titolo 3° del Regolamento Edilizio Comunale, relative al funzionamento della Commissione Edilizia, in quanto compatibili con il funzionamento della Commissione Tecnica Ambientale e di dare atto che si intende soppresso dal Regolamento Edilizio ogni richiamo ai pareri della Commissione Edilizia nella sua composizione ordinaria;
8. di dare mandato al Sindaco di depositare, entro cinque giorni, la presente variante parziale N. 09 al Piano Regolatore Generale, relativo alla modifica del Regolamento Edilizio Comunale e alle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Crespadoro, a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la Segreteria del Comune e della Provincia di Vicenza,


nonché dare notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mecenero Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scarpati Dr. Emilio



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Li, 23.03.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tibaldi geom. Anacleto

